

Consiglio di Stato, Sezione VI - Sentenza 14/05/2004 n. 2126
legge 109/94 Articoli 13, 21 - Codici 11.3, 21.4

Alla luce dell'art. 21, comma 8bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., - ai sensi del quale negli appalti relativi a restauro di beni culturali, l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa avviene valutando l'offerta economica ed il curriculum -, essendo i curricula non già requisito di ammissione alla gara, ma requisito rilevante ai fini del punteggio da attribuirsi all'offerta, è legittimo che la commissione di gara, in caso di partecipazione di a.t.i., valuti solo il curriculum dell'impresa capogruppo. Se, infatti, venissero valutati integralmente i curricula di tutte le imprese raggruppate, attribuendo i punteggi previsti per i singoli lavori eseguiti da tutte le imprese associate, si determinerebbe una evidente illogicità e disparità di trattamento in danno delle imprese individuali, atteso che inevitabilmente l'a.t.i. otterrebbe un punteggio maggiore, e tanto più elevato quante più sono le imprese riunite. Ciò sarebbe in contrasto, oltre che con l'elementare principio della par condicio dei concorrenti, anche con la logica ispiratrice della disciplina degli appalti dei lavori concernenti beni culturali, volta a valorizzare le professionalità individuali (per le peculiari capacità manuali che richiedono i lavori di restauro), piuttosto che le imprese e raggruppamenti di ingenti dimensioni.